



2

Ordinanza dell'Assemblea federale sulla modifica dell'ordinanza sui giudici e dell'ordinanza sui posti di giudice presso il Tribunale penale federale

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 2013¹
e il messaggio aggiuntivo del 17 giugno 2016²,
decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 13 dicembre 2002³ sui giudici

Art. 3 Durata della carica

La durata della carica è disciplinata dall'articolo 48 della legge del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, dall'articolo 9 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale e dall'articolo 13 della legge del 20 marzo 2009 sul Tribunale federale dei brevetti.

Art. 6 cpv. 4

⁴ I presidenti delle camere del Tribunale amministrativo federale e i vicepresidenti delle corti del Tribunale penale federale ricevono un assegno di presidenza non assicurato di 5000 franchi all'anno.

¹ FF 2013 6121

² FF 2016 5587

³ RS 173.711.2

2. Ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 2013⁴ sui posti di giudice presso il Tribunale penale federale

Art. 1 Posti di giudice

L'organico del Tribunale penale federale comprende:

- a. al massimo 16 posti di giudice ordinario a tempo pieno suddivisi tra le corti penali e le corti dei reclami penali;
- b. al massimo 3 giudici non di carriera suddivisi tra le corti penali e le corti dei reclami penali;
- c. al massimo 2 posti di giudice ordinario a tempo pieno nella corte d'appello;
- d. al massimo 10 giudici non di carriera nella corte d'appello.

II

La presente ordinanza dell'Assemblea federale entra in vigore simultaneamente alla modifica del ...⁵ della legge del 19 marzo 2010⁶ sull'organizzazione delle autorità penali (Istituzione di una corte d'appello in seno al Tribunale penale federale).

⁴ RS 173.713.150

⁵ FF 2016 5603

⁶ RS 173.71